



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis

L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

esaminato il ricorso depositato il 25.11.2021 dal sig. Giambona Giorgio per l'omologa del piano del consumatore e tutta la documentazione allegata;

visti i decreti del 2.12.2021 e del 14.2.2022 con i quali il Giudice delegato ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;

visto il decreto di fissazione di udienza del 4.2.2022;

vista la nota del 21.4.2022 con la quale il ricorrente ha modificato la proposta di piano del consumatore;

rilevata l'attestazione a firma della dott. Giuseppe Aprile, quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012 ss.mm., nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

considerato che nel presente procedimento ha formulato osservazioni la COMPASS spa, opponendosi alla richiesta di omologa sotto diversi profili che verranno esaminati infra;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo

Tribunale, dal momento che il debitore risiede a Palermo;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9

L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato che l'istante ha dichiarato di:

- non essere soggetti a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;

- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;

- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso

OSSERVA

Passando all'esame delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato -

[REDACTED]

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versa il Giambona, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari complessivamente ad euro [REDACTED] e l'assenza di un patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte, fatta eccezione per lo stipendio mensile pari ad euro [REDACTED] (inclusa tredicesima e quattordicesima mensilità).

Difatti, il sig. Giambona percepisce una retribuzione mensile pari all'incirca ad euro [REDACTED], di cui una parte della predetta somma, quantificata dall'istante - a seguito di riduzione - approssimativamente in euro [REDACTED], è destinata al suo sostentamento, come documentato a seguito delle richieste del Giudice delegato; sicchè risulta impossibile per lo stesso corrispondere ai creditori una rata mensile di euro [REDACTED] senza compromettere la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa, condizione basilare di uguaglianza sostanziale tra gli individui, in conformità agli artt. 2 e 3 Cost.

I debiti dichiarati nel piano presentato dal Sig. Giambona e attestati dall'OCC sono rappresentati nella seguente tabella:

	Data stipula/ concessione e prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito	Tipologia
Cessione del quinto Chirografaria	01/07/2016	284090	1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A	15.000,00	125,00	6.541,86	Chirografario	Nessun Privilegio
Apertura di credito in c/c	27/10/2011	1 -	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A	4.000,00	2.300,59		Chirografario	
Fin. Credito al consumo	08/03/2019	20479071	2 - Compas Banca S.p.A.	9.262,28	199,29	9.207,37	Chirografario	Nessun Privilegio
Fin. Credito al consumo	13/07/2017	057126993	4 - Agos Duca S.p.A.	33.422,10	368,15	29.919,34	Chirografario	Nessun Privilegio
Carta di credito - tutte	03/03/2015	12259000266	4 - Agos Duca S.p.A.	3.100,00	93,00	3.560,34	Chirografario	
Carta di credito - tutte	18/12/2013	10051110178320	3 - Fido mesticc Banca	4.000,00	125,00	3.999,87	Chirografario	Nessun Privilegio
Tributi	5 - Comune di Palermo Ufficio	237,00	237,00	Privilegiato mobiliare	Generale			

	Tributi					
Spese liquidate in D.I Compass	2 - Spese liquidazione D.I Compass	933,42	Chirografario	Nessun Privilegio		
Spese liquidate in D.I Agos Ducato.	4 - - Spese liquidazione D.I Agos Ducato.	2.163,15	Chirografario	Nessun Privilegio		
Imposta di registro	15/10/2021	5-Agenzia delle Entrate	835,00	835,00	Privilegiato mobiliare	Generale

Il complesso dei creditori ascrivibili al sig. Giambona ammonta pertanto ad euro [REDACTED] di natura prededucibile sorti in occasione della presente procedura e che verranno soddisfatti nelle prime 9 rate.

Il ricorrente, a seguito della modifica della proposta, ha ridotto le spese mensili, ha inserito anche le somme derivanti dalla quattordicesima mensilità ed ha esteso a 84 mesi la proposta di piano, prevedendo che dalla rata n. 10 compresa, seguiranno 84 rate da euro [REDACTED] determinando così uno stralcio del 33,84 %.

Il gestore della crisi ha attestato la convenienza tenuto anche conto dell'assenza di beni immobili o mobili registrati da poter alienare.

A fronte della predetta proposta, va rilevato che la [REDACTED] ha formulato osservazioni, opponendosi all'omologa del piano, rilevando l'assenza del sovraindebitamento, della

meritevolezza e l'elevato costo delle spese mensili, nonché la breve durata del piano.

Passando ad esaminare le osservazioni formulate, partendo dall'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di meritevolezza (*rectius*: colpa grave), occorre premettere che l'art. 12 bis comma 3 L. 3/2012, così come riformulato, prevede che il giudice omologa il piano "*verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti*";

Tanto premesso, il sindacato sulla meritevolezza è stato collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 7 comma 2 lett d-ter), ed è stato ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo maggiormente le condotte oggetto di analisi rispetto alla precedente disciplina.

L'accesso al piano del consumatore, dunque, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12bis comma 4, L. n. 3/2012), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore.

Siffatto accertamento deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile.

La valutazione sul grado della colpa consiste, inoltre, in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazione, fra i quali rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento.

[REDACTED]

Al pari, come sopra esposto, il ricorrente è sovraindebitato tenuto conto dei debiti accumulati e dell'unica fonte di reddito percepita riconducibile alla retribuzione mensile.

Infine, le doglianze relative alle spese mensili e alla durata

del piano hanno determinato una modifica della proposta, inserendo anche i redditi derivanti dalla quattordicesima, riducendo i costi mensili ed estendendo la durata del piano.

Ciò ha comportato la riduzione della faccidia al 33,84%.

Alla luce di quanto esposto, discende che devono essere rigettate, in quanto infondate, le eccezioni sollevate dalla Compass spa.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale- è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e

vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.

OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da Giambona Giorgio, nato [REDACTED]

- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, rag. Giuseppe Aprile, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

1) che sia sospeso, fino al completamento del piano del consumatore, il prelievo della cessione del quinto da [REDACTED] per i prestiti a suo tempo concessi;

2) che il debitore provveda ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2022, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;

- 3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;
- 5) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;
- 6) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;

lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Palermo, in data 07/06/2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della

Giustizia 21/2/2011, n. 44.